

LO SAPEVI CHE

Carissime e carissimi

alla luce di quanto siano rilevanti nel nostro vissuto lavorativo, abbiamo pensato di cominciare a segnalarvi alcune sentenze che possono essere spunto di riflessione e informazione da parte degli RSA nelle occasioni d'incontro con i lavoratori, partendo da due sentenze che hanno ad oggetto il mondo dei social e l'interrogazione di conti correnti non giustificate da ragioni di servizio.

Queste sono le prime due che vi documentiamo

I. ATTENZIONE AI SOCIAL!

Facebook e responsabilità disciplinare

Il rapporto tra vita pubblica (in cui rientra il lavoro) e vita privata nel mondo virtuale sta suscitando grande interesse, infatti il mondo dei social e il mondo del lavoro si confondono ormai spesso e volentieri, in alcuni casi fino a coincidere.

Il lavoratore deve tener conto del fatto che un uso improprio dei mezzi virtuali può essere oggetto di contestazione. A tal proposito citiamo una sentenza legata al mondo dei social e ci chiediamo: cosa evitare nel mondo virtuale che possa mettere in pericolo il posto di lavoro?

Risposta: sicuramente frasi offensive nei confronti dei propri superiori postate su Facebook!

Con la sentenza n. 27939/2021 la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva postato su Facebook frasi gravemente offensive verso i superiori gerarchici e i vertici aziendali.

La Corte fa una distinzione tra comunicazioni tra due o più persone determinate, che possono avvenire anche via chat e che sono tutelate dalla massima garanzia di riservatezza, e comunicazioni rivolte ad un pubblico indifferenziato, come è quello di Facebook.

Ha quindi confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela della libertà e segretezza dei messaggi privati non è applicabile ai contenuti di Facebook visibili da una moltitudine indistinta di persone; la Cassazione aggiunge altresì che la visibilità di tali contenuti è idonea a integrare gli estremi della diffamazione.

II. CONSULTA SOLO I DATI NECESSARI

Una lavoratrice di banca era stata licenziata nel 2015 per aver effettuato interrogazioni di conti correnti non giustificate da ragioni di servizio. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d'Appello di Roma avevano considerato il licenziamento legittimo. In particolare, la sentenza d'appello aveva ritenuto che i fatti contestati fossero dimostrati e che fossero tali da giustificare il licenziamento. Ciò in ragione della rilevanza del divieto di eseguire interrogazioni sui conti correnti non sostenute da ragioni di servizio. Inoltre, la stessa sentenza aveva ritenuto che la Banca aveva rispettato l'obbligo informativo nei confronti dei dipendenti, obbligo previsto dalla legge n. 300/1970 art. 4 (come modificato dal decreto legislativo n. 151/2015) riguardo all'uso degli strumenti informatici e dei relativi controlli sui dipendenti. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4871/2020, ha confermato in via definitiva il licenziamento, ritenendo condivisibili le argomentazioni della sentenza d'appello. La sentenza ha considerato adeguata l'informativa data ai lavoratori della banca, senza necessità di reiterarla anche a seguito delle successive modifiche legislative. Appare assolutamente necessario prestare la massima attenzione nell'evitare interrogazioni non giustificate da motivi di servizio su dati riguardanti la clientela delle banche. Tali comportamenti possono essere accertati con facilità da ispezioni e verifiche interne ed espongono al rischio di sanzioni disciplinari assai gravi sino al licenziamento, sanzioni che la giurisprudenza considera pienamente giustificate e legittime.

Fraterni saluti,
Dipartimento Giuridico Fisac Cgil Bologna